



Comune di
Fontanafredda

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 26 del 28 aprile 2023**



Comune di
Fontanafredda

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI, FINALITÀ E DEFINIZIONI

art. 1 - Principi e finalità	3
art. 2 – Oggetto	3
art. 3 – Settori di intervento	3
art. 4 - Tipologia degli interventi.....	4
art. 5 - Soggetti beneficiari	4
art. 6 - Requisiti di ammissibilità.....	4

CAPO II - CONTRIBUTI ECONOMICI

art. 7 - Modalità per la presentazione della domanda	5
art. 8 - Domanda irregolare o incompleta	5
art. 9 - Modalità di concessione dei benefici	5
art. 10 - Spese ammissibili.....	6
art. 11 - Assegnazione del contributo	6
art. 12 - Revoca del contributo	6
art. 13 Rendicontazione.....	6
art. 14 Controlli.....	7
art. 15 - Rapporto tra beneficiari e terzi.....	7

CAPO III - PATROCINIO

art. 16 - Concessione del patrocinio	7
--	---

CAPO IV - VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

art. 17 - Concessione di vantaggi economici indiretti	8
---	---

CAPO V - CONVENZIONI

art. 18 - Convenzioni con enti del terzo settore ed enti senza scopo di lucro.....	9
art. 19 - L'affidamento dei beni a titolo gratuito ai soggetti senza scopo di lucro	10
art. 20 - L'accollo delle spese di gestione dei beni da parte del comune	10

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

art. 21 - Obblighi di pubblicazione e trasparenza	10
art. 22 - Norme finali ed entrata in vigore	10



Comune di
Fontanafredda

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 - Principi e finalità

1. L'Amministrazione comunale riconosce l'Associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, ambientale, socio-assistenziale e di impegno civile.
2. L'Amministrazione comunale favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 118 comma 4 della Costituzione.

Art. 2 – Oggetto

1. Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Fontanafredda determina i criteri e le modalità per la concessione di vantaggi economici di qualunque genere nonché per la concessione del patrocinio e di beni immobili comunali tramite convenzioni secondo le disposizioni che seguono.

Art. 3 – Settori di intervento

1. Nei limiti delle risorse disponibili a bilancio sono finanziabili le attività, le iniziative, i lavori e gli acquisti nei settori d'intervento culturale, sportivo, della promozione e protezione sociale, e ambientale come di seguito specificato:

a) SETTORE CULTURALE

L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove, valorizza e sostiene le attività culturali, educative, formative, ricreative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, ed ogni iniziativa di interesse generale nel settore culturale.

b) SETTORE SPORTIVO

L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica e cultura sportiva, le attività realizzate con carattere di continuità, le manifestazioni sportive di carattere dilettantistico, le iniziative formative e quelle finalizzate alla divulgazione e promozione della pratica sportiva, ed ogni iniziativa di interesse generale nel settore sportivo.

c) SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, inclusione, pari opportunità, non discriminazione, promozione umana e impegno civile, sostegno delle famiglie e della funzione genitoriale, tutela dei minori e dei giovani, prevenzione di fenomeni di disagio, bullismo e dipendenze, promozione della salute psicofisica di persone anziane e di chi si trova in situazioni di disagio, e ogni altra iniziativa di interesse generale nel settore della promozione e protezione sociale.



Comune di
Fontanafredda

d) SETTORE AMBIENTALE

L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, nonché la divulgazione e la promozione di iniziative, manifestazioni e buone pratiche volte alla tutela e alla valorizzazione ambientale.

Art. 4 - Tipologia degli interventi

1. L'Amministrazione comunale può concedere, per le finalità di cui all'art. 3:

- a) contributi economici;
- b) patrocini;
- c) vantaggi economici indiretti;

o stipulare:

- d) convenzioni per attività di pubblico interesse.

2. A tal fine si intendono

a) per contributi economici di tipo ordinario: le somme di denaro che vengono erogate a sostegno delle attività programmate rientranti nei fini statutarie del richiedente;

b) per contributi economici di tipo straordinario: le somme di denaro che vengono erogate per la realizzazione di iniziative straordinarie, non ricorrenti, non contemplate nella programmazione ordinaria annuale, che siano ritenute di particolare rilevanza strategica da parte dell'Amministrazione comunale e che si caratterizzano per essere di utilità sociale ed interesse generale;

c) per patrocinio: l'adesione, anche simbolica, a iniziativa ritenuta di rilievo per la crescita della comunità;

d) per vantaggio economico indiretto: il vantaggio derivante dalla fruizione di beni mobili o immobili di proprietà comunale, nonché di prestazioni e servizi gratuiti per lo svolgimento di scopi istituzionali (può essere concesso unitamente ad un patrocinio);

e) per convenzioni relative ad attività di pubblico interesse: accordi che possono essere stipulati tra le parti in esecuzione e secondo i criteri previsti e disciplinati dal presente regolamento per lo svolgimento di attività di pubblico interesse a beneficio della collettività.

Nella promozione delle iniziative i beneficiari sono tenuti ad evidenziare che le stesse sono state realizzate con il contributo / patrocinio / sostegno del Comune di Fontanafredda.

Art. 5 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai benefici di cui al precedente articolo 4 gli enti, pubblici e privati, senza scopo di lucro, dotati di statuto, nonché gli enti del terzo settore (ETS) iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS); per le imprese sociali, il requisito dell'iscrizione del Registro unico nazionale del Terzo settore è soddisfatto mediante l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'art. 11 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità



Comune di
Fontanafredda

1. I requisiti generali di ammissibilità per la concessione di benefici di cui all'art. 4 del regolamento sono i seguenti:

- avere una sede nel Comune di Fontanafredda o comunque svolgere nel Comune di Fontanafredda la propria attività ordinaria o l'iniziativa di carattere straordinario che abbia un'utilità sociale per la comunità;
- perseguire le finalità indicate nel precedente articolo 3.

2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere contributi per iniziative comunque finalizzate al perseguimento di finalità di interesse della comunità (prestigio, cultura, storia, arte, ambiente, territorio, sociale, ecc.).

CAPO II

CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 7 - Modalità per la presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, presentata secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Fontanafredda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve pervenire corredata di:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo se non già agli atti del Comune di Fontanafredda (il richiedente dovrà comunicare tempestivamente all'ufficio competente le eventuali modifiche sopravvenute);
- b) bilancio di previsione e conto consuntivo dell'esercizio precedente;
- c) relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni programmate con evidenza delle finalità perseguite;
- d) il preventivo di spesa e/o piano finanziario dettagliato indicante tutte le spese e le entrate relative alle iniziative programmate;
- e) copia di eventuali domande inviate ad altri soggetti pubblici e privati e/o l'entità di contributi o servizi richiesti o già assegnati per la medesima attività.

2. Le domande di contributo devono essere presentate:

- entro il 31 marzo di ogni anno, per la gestione ordinaria e le attività già programmate (entro il 31 maggio nell'anno di prima applicazione del presente regolamento);
- entro il 31 ottobre di ogni anno, per la gestione ordinaria e per le iniziative straordinarie non rientranti tra le attività già programmate.

Art. 8 - Domanda irregolare o incompleta

1. Le domande che presentano i requisiti richiesti dall'articolo 6 e complete della documentazione di cui all'articolo 7 sono dichiarate ammissibili dal responsabile del servizio all'esito di apposita istruttoria. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del servizio informa l'interessato assegnando un termine non superiore di venti giorni per provvedere alla sua regolarizzazione.

2. La domanda è archiviata d'ufficio qualora l'istante non provveda a integrare e comunque a regolarizzare la documentazione.

Art. 9 - Modalità di concessione dei benefici

1. I contributi economici sono concessi dalla Giunta comunale con provvedimento



Comune di
Fontanafredda

motivato che, alla luce dei principi di imparzialità e trasparenza, terrà conto dei seguenti criteri generali:

- 1) livello potenziale di coinvolgimento del territorio;
- 2) livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione comunale;
- 3) quantità, complessità, varietà delle attività e delle iniziative realizzate;
- 4) qualità e originalità della proposta;
- 5) capacità di coinvolgimento dei propri soci, dei beneficiari e di soggetti terzi senza scopo di lucro;
- 6) capacità di coinvolgimento del mondo giovanile, degli anziani, di categorie protette, di soggetti deboli;
- 7) esperienza e qualificazione del soggetto proponente (attività già realizzate negli anni precedenti);
- 8) apporti di fondi al progetto, diversi dal contributo comunale (altri contributi, quote soci, entrate dell'iniziativa, sponsor, autofinanziamento, ecc.).

Art. 10 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese di gestione, acquisto materiali di consumo ed attrezzature in genere necessarie e pertinenti l'attività stessa.
2. Sono in ogni caso escluse dal finanziamento le voci di spesa non considerate congrue o eccessivamente generiche.
3. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ammesse e le entrate incassate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

Art. 11 - Assegnazione del contributo

1. I contributi sono erogati nella misura del 60% a titolo di acconto. Il restante 40% a saldo, sulla base del rendiconto presentato.

Art. 12 - Revoca del contributo

1. Comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo:
 - a) l'utilizzo del contributo per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso;
 - b) la mancata realizzazione dell'iniziativa, salvo che ricorra una giustificata ragione oggettiva;
 - c) la mancata presentazione della documentazione richiesta e necessaria ai fini della legittima erogazione del contributo.
2. Il provvedimento di revoca sarà accompagnato dalla richiesta di restituzione del contributo già erogato.
3. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 13 – Rendicontazione

1. La liquidazione del saldo del contributo economico concesso è subordinata alla



Comune di
Fontanafredda

presentazione del rendiconto analitico di tutte le voci di entrata e di tutte le spese sostenute.

Art. 14 – Controlli

1. I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a controlli a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione (fatture e documenti contabili) attestante l'impiego dei contributi erogati.

Art. 15 - Rapporto tra beneficiari e terzi

1. Il Comune non si assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni o iniziative per le quali abbia concesso contributi.

CAPO III

PATROCINIO

Art. 16 - Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio è rilasciato con atto del Sindaco e rappresenta una forma simbolica di adesione ad una iniziativa che esprime l'apprezzamento dell'Amministrazione comunale alla proposta sulla base di valutazioni di opportunità, interesse, valore e significato.

2. Il patrocinio del Comune può essere concesso a manifestazioni e iniziative (organizzate da associazioni o enti pubblici o privati o altri soggetti di particolare rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, sportivo senza scopo di lucro) promosse a livello nazionale o internazionale e che coinvolgano, in maniera diretta o indiretta, interessi significativi per il Comune, nonché a quelle di carattere anche solo locale, ma con valenza altamente sociale.

3. Il patrocinio può inoltre essere concesso per pubblicazioni, prodotti multimediali e telematici nonché a corsi, seminari e altre simili iniziative aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali.

4. Non sono concessi patrocini ad iniziative:

- con finalità lucrative;
- aventi carattere puramente commerciale;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

5. Le richieste di patrocinio devono pervenire al protocollo generale almeno 15 giorni prima della data di avvio dell'iniziativa e devono essere redatte utilizzando il modulo disponibile sul sito web istituzionale.

6. La domanda deve contenere:

- le generalità, sede, codice fiscale ed eventuale partita IVA del soggetto richiedente;
- la descrizione della singola iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, con



Comune di
Fontanafredda

evidenza della natura, contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento, con espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si intende realizzare l'iniziativa stessa;

- i destinatari dell'iniziativa e numero di potenziali fruitori;
- la dichiarazione che trattasi di iniziativa con finalità non lucrativa;
- l'impegno ad inserire nel materiale informativo dell'iniziativa (volantini, manifesti, pubblicità su quotidiani, ecc.) lo stemma comunale con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Fontanafredda";
- la dichiarazione di essere a conoscenza che il patrocinio non esonera dal richiedere tutte le autorizzazioni previste per legge per la realizzazione dell'iniziativa;
- l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
- richiesta di eventuali contributi e vantaggi economici indiretti previsti dal presente regolamento; - copia del documento di identità del sottoscrittore.

7. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

8. La concessione del patrocinio non comporta per il Comune né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o iniziativa; non comporta inoltre la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell'Ente.

9. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità riguardante l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

10. Il materiale promozionale dovrà essere prodotto e diffuso nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Il soggetto organizzatore è responsabile della corretta affissione di manifesti e locandine nel rispetto della vigente normativa, anche agli effetti della rilevazione di eventuali violazioni; ove venisse rilevata una violazione a carico del Comune di Fontanafredda, quale cointestatario del materiale promozionale, l'Amministrazione comunale procederà all'azione di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto organizzatore.

CAPO IV

VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

Art. 17 - Concessione di vantaggi economici indiretti

1. L'Amministrazione comunale può attribuire vantaggi economici indiretti concedendo:

- a) l'uso gratuito di locali, sale comunali, spazi attrezzati o altre strutture;
- b) l'uso gratuito di attrezzature quali palco comunale, sedie, transenne o altro.

2. La concessione dei suddetti vantaggi economici indiretti è disposta dalla Giunta comunale che valuta l'interesse pubblico dell'iniziativa e la sua rispondenza alle finalità istituzionali, previa verifica tecnica da parte del responsabile di servizio in ordine alla disponibilità del materiale richiesto.

3. La domanda di utilizzo gratuito di locali, sale comunali, spazi attrezzati o



Comune di
Fontanafredda

attrezzature, deve essere presentata unitamente alla richiesta di patrocinio (su apposita modulistica disponibile sul sito web istituzionale) almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'evento, e distingue:

- a) impianti sportivi e non, locali e spazi soggetti a tariffa
 - l'Amministrazione comunale può autorizzarne l'uso gratuito per manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da soggetti pubblici o privati;
 - il vantaggio economico è l'equivalente della tariffa per l'utilizzo del bene;
- b) attrezzature
 - il valore del vantaggio economico indiretto è dato dall'eventuale costo della manodopera per il montaggio e/o per lo spostamento delle attrezzature, nel caso di utilizzo di personale dell'ente.

4. Costituiscono vantaggi economici indiretti anche quelli già previsti nel vigente regolamento comunale sul Canone Unico Patrimoniale all'art. 30 (riduzione pari al 50% del canone componente pubblicità per manifesti relativi ad attività patrocinate dal Comune) e all'art. 53 (esenzione dalla componente del canone occupazione suolo pubblico).

CAPO V CONVENZIONI

Art. 18 - Convenzioni con enti del terzo settore ed enti senza scopo di lucro

1. Il Comune di Fontanafredda può stipulare convenzioni per la gestione di una attività di interesse generale a beneficio della collettività, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- la proposta rientri negli scopi e nelle finalità dell'ente locale;
- la proposta rientri negli scopi e nelle finalità associative;
- non sia prevista alcuna forma di corrispettivo economico (ad esclusione del rimborso spese);
- l'attività svolta contribuisca effettivamente ad una finalità di interesse generale.

2. La convenzione disciplina i rapporti tra le parti e contiene necessariamente:

- le garanzie di rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- la durata del rapporto convenzionale;
- il contenuto e le modalità dell'intervento dei volontari;
- la disciplina minuta riguardante le coperture assicurative;
- la disciplina relativa al coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- la disciplina relativa alla risoluzione del rapporto;
- la verifica delle prestazioni e il controllo della loro qualità;
- la verifica dei reciproci adempimenti;
- la disciplina relativa al rimborso delle spese.

3. Il rimborso delle spese avviene nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione e previa documentata rendicontazione contabile delle spese effettivamente sostenute.



Comune di
Fontanafredda

4. La stipula della convenzione, ovvero il rinnovo della stessa, può essere preceduta da un preliminare avviso esplorativo, per avere contezza dei soggetti senza scopo di lucro interessati alla gestione dell'attività di interesse generale.

L'avviso esplorativo:

- deve essere pubblicato in Amministrazione trasparente;
- deve dare conto, in sintesi, di quanto costituirà oggetto della convenzione e di ogni informazione utile per poter decidere di proporre un'eventuale candidatura.

Art. 19 - L'affidamento dei beni a titolo gratuito ai soggetti senza scopo di lucro

1. Il Comune di Fontanafredda può concedere a titolo gratuito beni immobili qualora vengano evidenziate in modo esplicito e specifico le ragioni di pubblico interesse che prevalgono sul mero sfruttamento economico del bene e consistenti nella finalità di aggregazione sociale, nell'assenza di fini di lucro e nella rilevanza dell'attività dell'associazione in termini di esternalità positive sulla comunità.
2. In ogni caso l'assegnazione gratuita non deve pregiudicare l'equilibrio economico del Bilancio.

Art. 20 - L'accollo delle spese di gestione dei beni da parte del comune

1. Il Comune di Fontanafredda può concedere beni immobili accollandosi le spese di gestione qualora nel bilanciamento degli interessi in gioco, l'utilità sociale prodotta in termini reali dalla associazione è tale da superare l'interesse finanziario dell'ente al recupero delle spese di gestione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Obblighi di pubblicazione e trasparenza

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è soggetta agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.
2. Il Comune di Fontanafredda procede, quale ulteriore misura di trasparenza, a pubblicare le concessioni anche se inferiori ad € 1.000,00 annui per singolo beneficiario.

Art. 22 - Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, delle normative sul Terzo settore, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
2. È abrogata ogni altra vigente disposizione regolamentare comunale in materia e, in particolare:
 - il regolamento per la concessione in uso a terzi di strutture, impianti, attrezzature e mezzi comunali per eventi, manifestazioni e spettacoli, approvato con



Comune di
Fontanafredda

deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 28.11.2012;

- il regolamento per la concessione in uso delle sale comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.112 del 19.11.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 2010 e n. 1 del 2017;

- il regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici per la realizzazione di attività nel campo dello sport, della cultura, della tutela dei valori ambientali, dell'assistenza e della sicurezza sociale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 25.01.1999 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 2008, n. 53 del 2009 e n. 73 del 2010.

3. Il presente Regolamento entra in vigore in data 28/04/2023